Contratto per l'affidamento del servizio "Abbonamento Notiziari Agenzia
Askanews" CIG 69561783AE
 L'anno il giorno del mese di in Firenze, Via di
Novoli, 26 in una sala della Regione Toscana,
fra
- REGIONE TOSCANA, codice fiscale e partita IVA n. xxxxxxxxx con sede legale
a xxxx, P.zza xxxxxxx, xx, rappresentata dal dirigente xxxx xxxxx, nato a xxxxx (xx)
 il xx/xx/xxxx, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua
 qualità di Dirigente responsabile dell'Agenzia per le attività di informazione della
 Giunta, competente per materia, nominato con decreto n. xxx dell'xx/xx/xxxx del
 Presidente della Regione Toscana autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n.
 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente
 atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n xx del xx/xx/xxxx,
 esecutivo a norma di legge;
 - ASKANEWS SPA. , in appresso denominata Asca, con sede in xxxx, Via xxxxxx n.
 xxx - 00155, c.f. xxxxxxx - p.iva xxxxxxx, rappresentata dal dr xxxxxx xxxxxxxx,
 nato a xxxxx (xx) il xx/xx/xxxx e domiciliato presso la sede sociale in qualità di
 Procuratore Speciale munito dei necessari poteri e debitamente autorizzato alla
 stipula del presente atto (di seguito "ASCA" o "Agenzia")
 PREMESSO
 - che con decreto n del del Dirigente Responsabile
 dell'Agenzia per le attività di informazione della Giunta si è provveduto ad
 approvare, relativamente alla gara in oggetto, il capitolato speciale descrittivo e
 prestazionale, lo schema del presente contratto, tutta la documentazione per lo
 svolgimento della gara, il verbale delle operazioni e ad affidare il servizio
1

"Abbonamento Notiziari Agenzia Askanews" CIG 69561783AE alla Società;	
 - che la Società ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con	
il presente contratto;	
 - che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di	
 scrittura privata in modalità elettronica.	
 TUTTO CIO' PREMESSO	
 I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in	
 corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente	
 narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in	
 proposito convengono e stipulano quanto segue:	
 ART. 1 – OGGETTO	
La Regione Toscana, nella persona del Dirigente xxxxx xxxxx, affida alla Società	
Asca, che, nella persona del dr xxxxx xxxxxx accetta e si obbliga a realizzare la	
prestazione di "notiziari Asca".	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto	
previsto dal presente contratto.	
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previ-	
sto: - nel presente contratto;	
- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità,	
 come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti si	
allega al presente contratto quale Allegato "A".	
 ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO	
 Il presente contratto ha durata fino al 31/12/17, gli effetti e la durata decorrono dalla	
 data di apposizione della marcatura temporale.	
 ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE	
2	

 Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00) oltre	
 IVA nei termini di legge così come risulta dall'Offerta economica, che, in originale	
 digitale, sottoscritta con firma digitale del Procuratore Speciale della Società, si	
 allega al presente contratto sotto la lettera "B" .	
 Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni	
 richieste.	
 ART. 4 – MODIFICA DI CONTRATTO	
 In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la	
disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO	
Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli	
ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di	
posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e	
trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla	
gestione del contratto.	
La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".	
La pec dell'Appaltatore è: agenzia.asca@legalmail.it	
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera du-	
rata contrattuale.	
 ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le	
seguenti modalità: due rate posticipate, la prima per la metà del corrispettivo dopo	
un mese dalla stipula del presente accordo e la seconda a saldo dopo la scadenza	
 contrattuale dopo che il Responsabile del procedimento abbia accertato che la	
 relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto	
 1	
3	

delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi	
richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare	
 esecuzione di cui al successivo art. 9.	
Le fatture elettroniche intestate alla Regione Toscana - Giunta Regionale Settore	
Agenzia per le attività di informazione della Giunta – codice fiscale xxxxxxxx, Co-	
dice Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX devono essere inviate tramite i canali previsti	
dalla FatturaPA con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regola-	
mento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica",	
e dovrà riportare il codice CIG 69561783AE	
Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split pa-	
yment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità	
IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).	
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs.	
50/2016, la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle	
modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte,	
una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo	
del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base	
imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di	
liquidazione.	
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo	
descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la	
somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture	
emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo	
costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.	
Pagamenti in corso di esecuzione	

 nell'esecuzione del contratto, la Regione Toscana tramite il responsabile del	_
 procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate	
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli	
enti previdenziali e assicurativi.	
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
dell'appaltatore la Regione Toscana tramite il responsabile del procedimento applica	
quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.	
La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa	
 dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene	
disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs.	
231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle	
 medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la	
 verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della società	
 ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i	
 pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture	
 ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60	
giorni.	
 Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente	
 articolo, le stesse non verranno accettate.	
 Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge	
 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.	
 140.	
 La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari	
 del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del	
6	

Ministero dell'Economia e delle Finanze	e n. 40 del 18 gennaio 2008, prima di
effettuare il pagamento per un importo s	uperiore ad Euro 10.000,00 procede alla
verifica che il destinatario non sia inadem	piente all'obbligo derivante dalla notifica
delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 g	iorni per il pagamento delle fatture, come
sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso	nel periodo di effettuazione della verifica
suddetta.	
I pagamenti, da effettuarsi in conformità de	ei comma precedenti, saranno eseguiti con
ordinativi a favore dell'Appaltatore sul	la Tesoreria Regionale in Firenze da
estinguersi mediante accreditamento sul ca	c bancario dedicato presso xxxx xxxxxx,
Succursale xxxx, con codice IBAN xxxx	xxxxxxxxxxxx o su un diverso conto
corrente, bancario o postale che potrà esser	re comunicato con lettera successiva entro
7 giorni dalla sua accensione o, se già	esistente, entro 7 giorni dalla sua prima
utilizzazione.	
Il Sig. xxx xxxxxx esonera la Regione Tos	cana da ogni e qualsiasi responsabilità per
i pagamenti che saranno in tal modo effettu	ati.
In relazione ai pagamenti effettuati nei	confronti di beneficiari non intrattenenti
rapporti di conto corrente con le banche te	soriere (Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A., Cassa di Risparmio di Pistoia e	della Lucchesia S.p.A., Nuova Banca
dell'Etruria e del Lazio S.p.A., Cassa di Ri	sparmio di San Miniato S.p.A., Banca CR
Firenze S.p.A. e Banca Nazionale del Lav	voro S.p.A.) verranno addebitate spese da
parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 p	er bonifico.
La Regione Toscana, nei casi in cui siano	contestate inadempienze, può sospendere i
pagamenti all'Appaltatore fino a che qu	esto non si sia posta in regola con gli
obblighi contrattuali, ferma restando l'appl	icazione delle eventuali penali.
ART. 7 – TRACCIABILITA'	DEI FLUSSI FINANZIARI

 La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obbli-	
 ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.	
 La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontra-	
enti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto,	
 un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità	
 dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.	
 La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla	
 Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (su-	
 bappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore	
 prende atto dei seguenti codici: CIG 69561783AE.	
 Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contrat-	
 to quale "Allegato C" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedi-	
 cati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generali-	
 tà delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Socie-	
 tà.	
 La Società è tenuta a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative	
 ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.	
 ART. 8 – DIRETTORE DI ESECUZIONE	
 Il Sig. xxxx xxxx, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per la	
 Regione Toscana.	
ART. 9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	
Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto	
stabilito all' art. 5 del Capitolato.	
ART. 10– SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO	
8	

Non è ammesso il subappalto.	
La Società, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle	
prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2,	
del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-	
contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati,	
nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
 alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana	
 eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
 La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della	
 cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana	
 dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art 14.	
 ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO	
 La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.	
 50/2016.	
 La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche	
 in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
 mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo	
 gara CIG: 69561783AE. La Regione Toscana provvederà al pagamento delle	
 prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti	
correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.	
 Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata	
 autenticata, dovrà essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in	
 modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5 .	
inodanta telematica secondo quanto indicato ai precedente ai treolo 3.	

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	
 La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore	
 diligenza e attenzione ed è responsabile verso la Regione Toscana del buon	_
 andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.	
 La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva,	_
 previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e	
 prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico	
tutti gli oneri relativi.	_
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a	
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli	
accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in	
cui viene eseguita la prestazione.	
In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in	
 base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto	
 alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi	
 predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né	
ha titolo per il risarcimento danni.	
 Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni	
arrecati a persone o cose, tanto della Regione Toscana che di terzi, per fatto proprio	
o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero della Regione	
 Toscana da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.	
 La Società esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da	
 pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della	
 prestazione.	
10	

 La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare	
 l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.	
 ART. 13 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI	
 COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI	
 La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei	
dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n.	
 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo	
materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri	
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli	
obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto	
riguardo al ruolo ed all'attività svolta.	
 In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei	
 dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 14.	
 La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento	
 dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri	
 dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e	
 ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
 ART. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
 È prevista una penale fissa di 100,00 (cento/00) Euro al giorno a carico dell'Asca,	
 fino ad un massimo del 10% del compenso netto previsto per la prestazione, in caso	
di: -sospensione dei servizi telematici per fatti ascrivibili alla responsabilità di Asca;	
- mancata copertura redazionale di avvenimenti tramite i propri redattori; - mancata	
messa in rete di servizi concordati con gli uffici stampa della Regione e rispondenti	
 ai criteri di informazione che ispirano l'agenzia; - ritardo nella manutenzione degli	
 apparati, in caso di guasti che impediscano o limitino la ricezione dei servizi; -	

fornitura di notizie mancate o incomplete.	
L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente	
contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per	
iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da	
applicare, con l'obbligo da parte della Società di presentare entro 5 giorni dal	
ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.	
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è	
imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella	
misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e	
fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti	
vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in	
assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15, che	
dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.	
Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione	
della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle	
penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di	
contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.	
L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad ottenere	
la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere	
il risarcimento del maggior danno.	
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da	
parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,	
 l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
La Regione Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456	
del codice civile:	

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;	
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente	
contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.	
136/2010;	
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di	
Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di	
Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo	
della Società compreso quelli del subappaltatore;	
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività	
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);	
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare	
netto contrattuale.	
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente	
articolo:	
- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;	
- Regione Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia	
definitiva di cui al successivo art 15, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche	
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito	
garanzia definitiva mediante n del, con la quale	
si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse	
della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro	
(

L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio.	
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
 svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, a	
 misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale	
 importo garantito.	
 L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a se-	
 guito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e ob-	
 blighi contrattuali.	
 ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali,	
 emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che	
 vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la	
 Regione Toscana – Giunta Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società	
 Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 e secondo quanto	
 previsto dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta regionale n. 319 del	
 28/04/2014. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per	
 eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a	
 completamento dell'appalto.	
 La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza	
delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a	
 conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare	
 rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.	
 In particolare si impegna a:	
 - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto	
 del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;	

- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie	
istruzioni;	
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a	
ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei	
 dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o	
 non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs.	
196/2003;	
 - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.	
 Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione	
 ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto	
 stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";	
 - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò	
 appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Giunta Regionale - una relazione	
 conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.	
 ART. 17 – RECESSO	
 La Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo	
 ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative	
 ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del	
 medesimo articolo di cui sopra.	
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.	
 L'operatore economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore	
 pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
 rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.	
 E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.	
 ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI	
15	

-	Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto	
	concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al	
	D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro	
	successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a	
	carico della Regione Toscana mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il	
	presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le	
	spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.	
	ART. 19 – NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme	
	legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme	
	contenute:	
	- nel D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e	
	2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e	
	sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei	
	trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in	
	materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive	
	modifiche e integrazioni;	
	- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni	
	sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le	
	parti compatibili;	
	- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del	
	Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e	
	integrazioni, per le parti compatibili;	
	ART. 20 – FORO COMPETENTE	
	Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente	
	16	
	1	1

contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di	
Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
Firmato digitalmente da	
Xxxxx xxxxx per la Regione Toscana	
Xxxx xxxxxxx per la Società	
17	